

AVV. ANDREA STEFANELLI

AVV. SILVIA STEFANELLI

AVV. FABIO CARUSO

AVV. ADRIANO COLOMBAN

AVV. ALESSANDRA DELLI PONTI

AVV. EDOARDO DI GIOIA

AVV. VALERIA FABBRI

AVV. ELEONORA LENZI

AVV. ANDREA MARINELLI

AVV. SILVIA PARI

DOTT. FEDERICO BRESCHI

DOTT. ANNA MARIA CICERONE

DOTT. CHIARA GAFFORIO

DOTT. CAI JIN

Bologna, 26 giugno 2017

Gentile Signora

DOTT.SSA ANTONELLA ABBINANTE

Presidente AIDI ITALIA

a mezzo mail

OGGETTO: CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI ODONTOIATRIA INSERITA NEL DDL CONCORRENZA - POSSIBILE IMPATTO SULLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'IGIENISTA DENTALE.

Gentile Presidente,

in relazione al tema in oggetto svolgo le seguenti considerazioni.

**CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI ODONTOIATRIA
INSERITA NEL DDL CONCORRENZA**

POSSIBILE IMPATTO SULA FIGURA PROFESSIONALE DELL'IGIENISTA DENTALE.

In data 22 giugno 2017 le Commissioni Parlamentari Riunite Commissioni Riunite (VI e X) hanno approvato i commi 154, 155, 156, 157 del DDL concorrenza

Qui i riferimenti al sito web: <http://bit.ly/2s7Xz5z>

I commi approvati risultano così formulati:

*154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito **esclusivamente** a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.*

155. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 154.

156. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 154 e 155.

157. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 154, 155 e 156 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Stando all'ordine del giorno dei lavori alla Camera, il provvedimento dovrebbe approdare in Aula in data odierna.

L'approvazione alla Camera del testo modificato comporterebbe un ulteriore passaggio al Senato (il quarto) per arrivare alla stesura definitiva.

In relazione al testo di cui sopra si osserva quanto segue.

Non vi è dubbio che la formulazione sopra riportata abbia come obiettivo diretto quello di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina più precisa per quanto attiene all'erogazione dell'odontoiatria da parte di soggetti giuridici quali le società.

E' infatti aperto un ampio "scontro" - giuridico ed ideologico - tra professione e impresa circa la gestione dell'odontoiatria in Italia.

Dato atto di quanto sopra, non si può però negare che l'attuale versione della nuova disciplina - proprio per la sua formulazione letterale - possa creare qualche problema anche alla figura professionale dell'igienista dentale.

Si legge infatti

*154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito **esclusivamente** a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti.*

*L'esercizio dell'attività odontoiatrica è **altresì** consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.*

Ora, la presenza dei due avverbi “*esclusivamente*” ed “*altresì*” - come correlati tra loro sotto il profilo letterale - potrebbe far propendere per una lettura della disciplina che, strumentalmente, potrebbe portare a sostenere che l’odontoiatria può essere erogata solo da due soggetti:

- i soggetti abilitati all’odontoiatria ex art. 1 legge 409/’85
- le società operanti nel settore odontoiatrico (senza specificare quali tipologie di società)

Potrebbero quindi essere considerati esclusi gli igienisti dentali per la loro area di competenza professionale ex **Decreto Ministeriale 15 marzo 1999, n. 137** .

Quest’ultimo infatti così sancisce

E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

2. L'igienista dentale:

- a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;*
- b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico statistici;*
- c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonchè all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;*
- d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;*
- e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.*

3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

In sostanza si reputa che il rischio sia quello di una lettura del DDL concorrenza che porti ad un **“restringimento” dell’ambito di autonomia professionale** della figura professionale dell’igienista

dentale, che risulta invece legittimato dal suo profilo professionale a svolgere le sua attività di competenza in piena autonomia, con il solo limite della “indicazione” degli odontoiatri.

Tale interpretazione restrittiva sarebbe peraltro contraria al quadro normativo vigente

Infatti (molto in sintesi).

Con il **D.Lgs. 502/'92 (prima riforma del SSN – legge 833/'78)** il Legislatore decideva di superare la distinzione del T.U.LLS Regio Decreto 1265 del 1934 tra professioni sanitarie e professioni sanitarie ausiliarie (c.d paramediche).

A tale fine con l'art. 6 comma 3° del D.lgs 502/1992 il legislatore ha:

- ✓ uniformato l'iter formativo di tutte le professioni dell'area sanitaria,
- ✓ stabilito per tutti l'obbligo di corsi universitari di durata triennale;
- ✓ sancito espressamente che il conseguimento del diploma universitario abilita all'esercizio della professione;
- ✓ delegato il Ministro della sanità ad individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili.

Con la successiva **legge 26 febbraio 1999, n. 42** all'art. 1 il Legislatore stabiliva che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, .. **è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali** e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, ...

Il profilo professionale dell'igienista dentale veniva poi disciplinato dal **D.M. 137/'99** (già sopra riportato)

Con la successiva **legge 10 agosto 2000, n. 251** il legislatore suddivide le diverse figura professionali sanitaria in diverse aree omogenee: l'igienista è stato inserito nell'Area Tecnico-Assistenziale.

Per quanto rileva in questa sede l'art. 3 di tale legge, titolato appunto Professioni tecnico-sanitarie, così sancisce;

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

* * *

Dalla semplice lettura delle norme sopra riportate appare chiaro che:

- ✓ le professioni di area sanitaria sono istituite tramite Decreti Ministeriali (art. 6 comma 3 D.Lgs 502/92)
- ✓ le tipologie di attività che i professionisti possono espletare sono definite nei singoli profili professionali (art. 1 legge 42/'99)
- ✓ il titolo di laurea è abilitante allo svolgimento delle attività professionali stabilite nei profili (art. 6 co 2 Dlgs 502)
- ✓ l'igienista dentale è quindi *giuridicamente abilitato* - dal suo titolo di laurea e dal percorso di studi svolto - ad erogare *tutte* le attività indicate nel profilo professionale
- ✓ tali attività, ai sensi dell'art. 3 della legge 251/'00, sono svolte con "autonomia professionale".

La possibilità giuridica di svolgere la propria attività in piena autonomia da parte di tutte le professioni sanitarie non mediche (e quindi anche dell'igienista dentale) è stata poi anche riconosciuta dalla giurisprudenza nelle sentenza del **TAR Piemonte – Torino n. 498/2011**

La controversia nasceva a seguito di una delibera Regione Piemonte con la quale - di fatto - si impediva ai fisioterapisti di esercitare la propria attività libero professionale presso un proprio studio professionale, consentendo loro di operare, unicamente, presso strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa

Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di tale delibera il Tar piemontese ne sanciva l'illegittimità sostenendo:

*che tale assunto è in contrasto, anzitutto, con una corretta interpretazione dell'art. 1, comma 6, del d.m. n. 741 del 1994 (a norma del quale "Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale"), **tale da ricomprendere sia il concetto di "struttura sanitaria" vera e propria che quello di "studio medico", nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell'esercizio dell'attività professionale, dall'art. 8-ter, rispettivamente commi 1 e 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 (così come introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999 e successivamente modificato con d.lgs. n. 254 del 2000);***

*che, sul punto, **è insita nel concetto di "autonomia" della professione di fisioterapista** (riafferma dall'art. 1, comma 1, del medesimo d.m. n. 741 del 1994) **la possibilità di svolgere tale professione presso un apposito studio medico, anziché presso una struttura sanitaria in regime non autonomo;***

*che, peraltro, è fondata anche l'ulteriore argomentazione addotta da parte ricorrente, vertente sull'art. 2 del d.m. n. 741 del 1994 (a norma del quale "**Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione**"), e sull'art. 2, comma 1, prima parte, della legge n. 43 del 2006 ("L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione");*

Per quanto riguarda poi la specifica figura dell'igienista dentale è intervenuto espressamente il Ministero della Salute con nota 18 novembre 2013 prot. n. 51531 emesso proprio a seguito di richiesta specifica di AIDI Italia **nel quale si sosteneva la piena legittimità dello svolgimento dell'attività professionale dell'igienista dentale in studio autonomo.**

Chiarita dunque la piena legittimità dello svolgimento autonomo dell'attività odontoiatrica da parte dell'igienista dentale, allo scopo di evitare che, in futuro, ci possano essere erronee interpretazioni ed applicazioni a seguito dell'approvazione del DDL concorrenza si suggerisce di adoperarsi per modificare la formulazione letterale della norma.

Una possibile formulazione più chiara potrebbe essere la seguente

154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 **ed ai soggetti in possesso del titolo abilitante di cui al DM 137/'99 (per quanto di competenza)**, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

Si resta a disposizione per chiarimenti

avv. silvia stefanelli